

Regione Sicilia



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

ESTRATTO ORDINANZA n. 10 DEL 12/02/2016

ALLEVAMENTO INFETTO DA BRUCELLOSI OVINA Codice Aziendale IT058PA009

Ubicazione località PUCCIA **Comune** POLIZZI GENEROSA

Proprietario / Detentore Sig. **TARAVELLA FRANCESCA PAOLA**

IL SINDACO

ORDINA

Alla sig.ra **TARAVELLA FRANCESCA PAOLA** in premessa generalizzata, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento ovino identificato in premessa:

- a) Il sequestro fiduciario in Contrada PUCCIA-XIRENI agro di Polizzi Generosa, di tutti i bovini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) la distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché degli agnelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfestazione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione mediante Mod. 4 riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto da Brucellosi", da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della suddetta A.S.P.;
- g) identificazione immediata degli agnelli nato da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) impiego del latte prodotto dagli ovi-caprini infetti, che deve essere isolato da quello dei restanti soggetti dell'allevamento, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico adeguato;
- i) raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi altro trattamento termico equivalente;
- j) il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne/Indenne di Brucellosi";
- k) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame, e di qualsiasi materiale e sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- l) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali dell'azienda, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;

- m) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi (diciotto mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte) abbiano fornito esito negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 24 giorni consecutivamente come previsto dall'O.M. 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) La Sig.ra TARAVELLA FRANCESCA PAOLA è incaricata pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza alla stessa notificata e di quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria. Dal D.M. 02/07/1992 n° 453 e dall'O.M. 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- o) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, il 12/02/2016

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale
F.to (Isp. Capo Gioacchino Lavanco)

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)